

TRIBUNALE DI ANCONA

Protocollo

per la gestione delle *udienze camerale e dibattimentali penali*

La Magistratura e l'Avvocatura di Ancona (nelle espressioni istituzionali ed associative rappresentate, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera penale) condividono il convincimento che l'amministrazione della giustizia e la funzione giurisdizionale debbano essere esercitate con la dignità e con il decoro richiesti dalla loro rilevanza costituzionale e sociale e con modalità tali da assicurarne, nel precipuo interesse del cittadino, la migliore funzionalità possibile.

A tale scopo e **con l'intendimento di favorire uno spirito di reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli**, la Magistratura e l'Avvocatura anconetane hanno concordato il presente Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali.

Tale protocollo, ovviamente, non potrà costituire strumento per esigere dai magistrati o dai difensori prassi, provvedimenti o comportamenti contrastanti con norme processuali, ordinamentali e deontologiche.

La sua condivisione ed il suo rispetto si pongono, tuttavia, quali condizioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di dignità ed efficienza della funzione giurisdizionale sopra ricordati.

**1. Orario di inizio delle udienze**

L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia alle ore 9 in tutte le sedi del Tribunale. **Le udienze camerale avranno inizio, nei limiti del possibile, agli orari indicati nei decreti di fissazione.**

**2. Orario di fine udienza**

L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice perché l'ultimo processo abbia inizio entro le ore 18.00, con una sospensione non superiore ai 45 minuti, salvo le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza. L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da rispettare il più possibile tali orari, **prevedendo nella formazione dei ruoli di udienza un numero di procedimenti tali da poter assicurare il rispetto delle fasce orarie indicate.**

**3. Orario delle udienze di smistamento ed ordine di chiamata dei processi**

I giudizi dibattimentali ordinari, di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sono fissati in prima comparizione (c.d. udienza di smistamento – v. successivo punto sub 4) **all'inizio dell'udienza, salvo esigenze particolari tempestivamente rappresentate dai difensori, alle ore 9.00.** All'interno della singola fascia oraria i singoli procedimenti saranno tendenzialmente chiamati secondo l'ordine di ruolo.

**4. Udienza di prima comparizione avanti al Tribunale in composizione monocratica – udienza c.d. di smistamento.**

Nel rito monocratico, l'udienza di prima comparizione è dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove. Nella stessa udienza saranno presentate e trattate le richieste di patteggiamento e valutate le eventuali richieste di rito abbreviato che, sull'accordo delle parti, per motivi di opportunità potranno essere discussi al termine dell'udienza.

Al fine di evitare ritardi, nei casi in cui i difensori abbiano già scelto di accedere a riti alternativi, sarà loro cura darne comunicazione al Giudice e alle altre parti, appena possibile e comunque, **ove possibile**, almeno il giorno prima dell'udienza.

I procedimenti da definirsi a norma dell'art. 444 c.p.p., nei quali la pena è stata concordata tra le parti prima dell'udienza dibattimentale, saranno chiamati immediatamente, nella fascia oraria di riferimento, secondo l'ordine di ruolo.

Nell'udienza di prima comparizione le parti non citano i testimoni ed i consulenti tecnici ed il Giudice non ne autorizza la citazione. I decreti che dispongono il giudizio, emessi sia dal Giudice che dal P.M., recano il seguente avviso "la notifica del presente decreto di citazione è eseguita nei confronti della *persona offesa al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno e di rimettere la querela. La stessa ha comunque il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire all'udienza indicata. In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata come testimone per una successiva udienza, con apposito atto, e in tale caso avrà l'obbligo di comparire*".

La persona offesa, comunque presente, così come eventualmente altri testi, ugualmente presenti, anche se non citati, potranno essere ugualmente escussi, previo accordo delle parti. In tal caso, l'escussione avverrà al termine della trattazione degli altri procedimenti di prima comparizione. In ogni caso, salvo che il processo sia di particolare complessità, potrà essere sentita la persona offesa se detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o in fase di allattamento, ultrasessantenne, o se proveniente da altra Regione.

## **5. Ruolo d'udienza**

La cancelleria affigge il ruolo nella bacheca della sezione, entro le ore 10.00 del giorno precedente all'udienza (art. 20 D.M. 30/9/1989 n. 334) nonché sulla porta dell'aula il giorno dell'udienza, prima dell'inizio della stessa. Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati nominativamente all'interno delle singole fasce orarie.

**Analogamente, la Cancelleria GIP GUP affigge alla porta dell'aula il ruolo di udienza, con indicazione del numero di ruolo e l'orario di trattazione.**

## **6. Obbligo di indossare la toga**

**Nelle udienze dibattimentali** i Giudici, P.M. e difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

## **7. Criteri di chiamata dei processi nelle udienze istruttorie e di fissazione dei rinvii**

Il Giudice nel formare il ruolo, tiene conto delle fasce d'orario nelle quali i giudizi sono fissati o rinviati; nella effettiva trattazione, nell'ambito delle singole fasce, dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti, anche per reati diversi da quello per cui si procede, nonché ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali (legittimo impedimento a comparire di imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.), che possano portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del processo. Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario e

riguardo ai processi che richiedono notevole attività di preparazione dell'udienza. Le parti avranno cura di avvisare i propri testi del rinvio dell'udienza.

### **11. Impedimento del Pubblico Ministero d'udienza**

Nel caso in cui l'Ufficio del P.M. sia impossibilitato a presenziare per assoluto ed improvviso impedimento del magistrato designato per l'udienza, i processi di particolare complessità, che non possono essere trattati in modo adeguato da altro magistrato dell'ufficio, saranno rinviati ad altra data su segnalazione dell'Ufficio del P..M.

### **12. Impedimento del difensore per gravidanza e puerperio**

Lo stato di gravidanza e maternità vengono riconosciute quali cause di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata ai sensi degli artt. 420 ter e 484 , comma 2bis, c.p.p. durante il periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni, ovvero nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto, con esclusione delle udienze con presenza di imputato che si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente – analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 c.p.p.- che si proceda malgrado l'assenza del difensore, ovvero laddove occorra svolgere prestazioni indispensabili in materia penale, tra quelle individuate dall'art. 4 lett a) del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, di seguito riportate: „ assistenza al compimento di atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida d'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento complesso, al giudizio direttissimo , e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 c.p.p., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati di prossima prescrizione o con prossima scadenza dei termini di custodia cautelare” L'avvocata difensore si impegna a comunicare tempestivamente e con congruo anticipo rispetto alla data di udienza lo stato di gravidanza.

### **13. Assenza del difensore d'ufficio**

Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il difensore d'ufficio che, **non presentandosi in udienza senza giustificato motivo, violi il dovere di diligente adempimento del mandato difensivo ex art. 26 co. IV CDF.**

### **14. Accesso delle parti alla Camera di consiglio e modalità del colloquio delle parti con il Giudice**

P.M. e Difensori possono accedere al locale camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza esclusivamente per la celebrazione dei giudizi sottoposti a rito camerale. Nel corso del dibattimento conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto alle altre parti.

### **15. Termini per il deposito delle perizie**

In caso di conferimento di perizia, la relazione peritale è depositata in cancelleria con congruo anticipo, rispetto all'udienza dedicata all'esame dibattimentale del perito.



## **16. L'esposizione delle parti**

Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi, del risparmio di tempo d'udienza e del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e difensori cercano di evitare nella esposizione delle loro tesi divagazioni e ripetizioni.

## **17. Deposito di memorie, consulenze di parte e allegati**

Al fine di agevolare la cancelleria e il Giudice nella intestazione e nella redazione dei provvedimenti, le parti curano di depositare in atti, anche su supporto informatico, il capo d'imputazione complesso, la relazione di perizia o di consulenza tecnica di parte, la memoria difensiva e ogni altro atto o documento utile o necessario al Giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento.

## **18. Tempi di durata delle Camere di Consiglio**

Il Giudice indica alle parti, anche in modo approssimativo, i tempi della camera di consiglio ove sia prevedibile una particolare durata, così da consentire l'eventuale allontanamento delle parti dall'aula.

## **19. Comunicazione dei motivi di rinvio, della richiesta di riti alternativi e comunque delle ragioni che possono determinare una rapida definizione dell'udienza**

I difensori ed il Pubblico Ministero si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e a dare contestualmente comunicazione alle altre parti di eventuali ragioni di rinvio **che siano note**, di richieste di riti alternativi, di cause di estinzione del reato, così da consentire a tutti i soggetti processuali la migliore organizzazione del lavoro.

Le istanze di rinvio, le richieste di patteggiamento, le istanze di definizione con riti alternativi ed eventuali memorie difensive possono essere anticipate a mezzo fax alla Cancelleria del Giudice ed alle altre parti, con riserva di depositare l'originale in udienza.


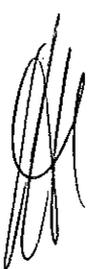
**In particolare, avanti al GUP i difensori, pur nel rispetto delle norme e delle facoltà del Codice di rito e al fine di agevolare l'organizzazione del carico di lavoro e la formazione del ruolo di udienza, avranno cura di avvertire il Magistrato di eventuali istanze di definizione mediante riti alternativi almeno due giorni prima della udienza, ove tale decisione sia già stata assunta di concerto con il proprio assistito.**

## **20. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

I difensori presentano in Cancelleria l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, in sede di conclusioni, depositano la proposta di parcella. Il Giudice, ove possibile, provvede alla liquidazione nel termine del deposito della motivazione della sentenza.

## **21. Regole di comportamento nell'aula d'udienza e nelle sue adiacenze**

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti i presenti in aula devono tenere il proprio telefono mobile o spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona chiamata lo spegne immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sinché è in aula. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. L'ufficiale giudiziario ha cura di far rispettare tali regole e ne segnala la violazione. In Tribunale, è vietato fumare.



## **22. Modifiche ed aggiornamenti al protocollo**

Su richiesta dei firmatari il protocollo potrà essere rivisto per raccogliere osservazioni e proposte di modifica. I sottoscrittori si impegnano a incontrarsi ogni semestre per verificare l'attuazione del presente strumento.

Il presente protocollo entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016.

Ancona, 25 novembre 2015

Il Presidente del Tribunale di Ancona  
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona  
Dott.ssa Irene A. Filotta

La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona  
Avv. Serenella Bachiocco

Il Presidente della Camera Penale di Ancona  
Avv. Fernando Piazzolla

La Presidente del Comitato pari Opportunità di Ancona  
Avv. Raffaella Bresca